

# SPORTELLO\_PA

Servizio di animazione e accompagnamento per il miglioramento delle performance nella gestione della spesa sui fondi europei e regionali delle pubbliche amministrazioni

*CUP G73J15000320002 – CIG 9295659C77*



## *Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale – (Cod. B.4)*

---

*Maria Pia Melillo*

# Modulo 4

## Agenda del Seminario 2


---

- Il Sistema informativo nei programmi operativi assistiti da Fondi SIE: compiti e funzioni principali;
- Il Sistemi informativi dei PO RAS: SMEC e SIL e REGIS;
- Regole di ammissibilità
- La rendicontazione:
  - La rendicontazione a costi reali;
  - Le Opzioni semplificate di costo nella programmazione 2021-2027
- Il fascicolo elettronico dell'operazione;
- Pista di controllo;



## Sistema informativo nei programmi operativi assistiti da Fondi: compiti e funzioni principali;

---



### Articolo 69 Paragrafo 8.



«Gli Stati membri garantiscono che tutti gli **scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma** siano effettuati mediante **sistemi elettronici** per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV»



Gli Stati membri **promuovono** i vantaggi dello **scambio di dati in formato elettronico** e **forniscono** ai beneficiari tutto il **sostegno** necessario a questo riguardo.



L'autorità di gestione può accettare, in via **eccezionale**, su esplicita **richiesta** del beneficiario, **scambi di informazioni in formato cartaceo**, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare elettronicamente i dati accettati in formato cartaceo in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

- Per i programmi sostenuti dal **FEAMPA**, si applica dal 1° gennaio 2023.
- NON** si applica ai programmi o alle priorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **lettera m)**, del **regolamento FSE +**.



### **1. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le caratteristiche dei sistemi elettronici per lo scambio di dati**

1.1. Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 69, paragrafi 6 e 8, dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82.

1.2. Garantire la disponibilità e il funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3. Garantire che il sistema punti a utilizzare funzioni e un'interfaccia logiche, semplici e intuitive.

1.4. Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a) moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b) calcoli automatici, ove pertinente;

c) controlli automatici integrati che riducano scambi ripetuti di documenti o informazioni;

d) avvisi generati dal sistema che avvertano il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e) tracciabilità online dello status del progetto che consenta al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f) tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.5. Garantire la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, e audit.



## **2. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi**

2.1. Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

2.2. Prevedere la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3. Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4. Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e del regolamento (UE) 2016/679.


## Registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione



### Articolo 72 Funzioni dell'autorità di gestione



### Articolo 69




e) **registrare** e **conservare** elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità **dell'allegato XVII** e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

### Paragrafo 2.

«Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

Tali azioni comprendono la **raccolta di informazioni** sui **titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti** dell'Unione conformemente **all'allegato XVII**. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.»



**Parte II:**

**Sistemi informativi dei PO RAS: SMEC e SIL e REGIS;**

---

# I Sistemi informativi dei PO RAS: SMEC

- Il **sistema SMEC** è il sistema locale della Regione Autonoma della Sardegna, il quale supporta l'Amministrazione nella gestione, sorveglianza e valutazione del PO FESR, informatizzando il processo amministrativo ad esso legato.
- L'architettura del sistema prevede un'articolazione in aree funzionali che riproducono il ciclo di vita dei programmi: Programmazione, Operazioni/Attuazione, Controlli di 1° livello, Certificazione della spesa, supporto all'Autorità di Audit.

**Programmazione:** consente il censimento delle strutture programmatiche dei programmi che si intendono monitorare all'interno dell'applicativo, con la riproduzione delle diverse articolazioni (esempio: Asse, Obiettivo specifico, Obiettivo Operativo, Linea di Attività) e le loro caratteristiche (temi prioritari, indicatori, etc.);

**Operazioni/Attuazione:** è possibile gestire e monitorare i dati delle operazioni attuate nell'ambito dei programmi censiti nell'applicativo;

**Controlli di 1° Livello:** consente la gestione e il monitoraggio dei dati relativi ai Controlli di 1° livello. Supporta l'archiviazione della documentazione di riferimento (verbali, *checklist*, etc.);

**Certificazione spesa:** gestisce il flusso di certificazione, dalla composizione dell'attestazione di spesa da parte del Responsabile di Linea di Attività, alla Domanda di pagamento dell'Autorità di Certificazione.



<https://smec.regione.sardegna.it/login.htm>

# I Sistemi informativi dei PO RAS: SIL

- “SIL Sardegna” (Sistema Informativo del Lavoro ) è una piattaforma applicativa della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici per il lavoro e la formazione professionale, operante su una banca dati unica, accessibile, attraverso differenti canali, ai soggetti istituzionali competenti in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, secondo i rispettivi ruoli, funzioni e compiti.
- Gli utenti del SIL che usufruiscono dei servizi on line del portale SardegnaLavoro sono vari (Cittadini, Imprese, Soggetti Abilitati, Enti Bilaterali, Organizzazioni Sindacali, Soggetti Accreditati, Tutor ed Utenti Delegati)

Alla selezione del link “Accedi ai servizi” (evidenziato in ROSSO) il sistema visualizza la maschera di accesso ai servizi

- L’interfaccia e le relative attività consentite variano a seconda della profilazione dell’utente.

**SardegnaLavoro**  
SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE IN SARDEGNA

Servizi per il lavoro | Borsa Lavoro | ASPAL | Sportelli speciali | Garanzia Giovani | Formazione | Agenda | Servizi on line

**SERVIZI ON LINE**  
Accedi ai servizi

Per i cittadini  
Per le imprese  
Per le OO.SS.  
Per i soggetti abilitati  
Per gli enti bilaterali  
Per i soggetti accreditati  
Richiesta supporto

**SERVIZI PER IL LAVORO**  
Centri per l'impiego  
Servizi Lavoro Accreditati  
Tirocini ASPAL  
Carta dei servizi  
Dati SIL  
Archivio

**ASPAL**  
Concorsi e selezioni ASPAL  
Selezioni per altre P.A. - art.16 L. 56/1987  
Cantieri comunali e LavoroRAS  
Selezioni FORESTAS  
Disabili e categorie protette - L.68/1999  
Avvisi pubblici  
Progetti in evidenza

**BACHECA, ULTIMI ANNUNCI**  
22.04.2021 CPI di Siniscola: avviso pubblico - comune di Irgoli - cantieri per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.  
22.04.2021 CPI di Carbonia: Avviso pubblico di selezione cantiere Comunale di Nuxis LavoroRAS Patrimonio Boschivo  
22.04.2021 CPI di Sanluri: Graduatorie provvisorie ed elenco ammessi e non ammessi per l'avviamento a selezione comune di Setzu

**INTERNATIONAL JOB MEETING**

**GARANZIA GIOVANI**  
in Sardegna  
Adesione/Partecipazione  
Dove rivolgersi  
Eventi/news  
Avvisi pubblici  
Offerta Formativa  
Comunicare  
Area download

**FORMAZIONE**  
Avvisi  
Offerta formativa  
Apprendistato  
Accreditamento

# Il sistema informativo per il PNRR : ReGiS

- Il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr.
- Hanno accesso al sistema ReGiS le unità di missione presso le amministrazioni titolari, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazioni e i soggetti attuatori. Hanno accesso, in modalità consultazione, anche tutti gli attori istituzionali coinvolti.

Il sistema è articolato in tre sezioni:

- 1. Misure (investimenti o riforme):** in questa sezione le amministrazioni centrali registrano le informazioni a livello di programmazione e a livello di attuazione procedurale (bandi, decreti, convenzioni), fisica (avanzamento materiale della misura) e finanziaria (trasferimenti effettuati e spesa sostenuta)
- 2. Milestone e Target:** vengono registrati i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di competenza delle Amministrazioni centrali, a livello di pianificazione e di attuazione
- 3. Progetti:** i Soggetti attuatori registrano tutte le informazioni sui progetti di rispettiva competenza e in particolare con i dati riguardanti l'esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e l'esecuzione finanziaria



**Accedi**

Ragioneria Generale dello Stato

Per proseguire è necessario effettuare il login utilizzando uno dei seguenti metodi.

Per modificare il profilo cliccare [qui](#)

[MEF](#) [SPID](#) [CNS](#) [CIE](#)

Username

Password

<https://regis.rgs.mef.gov.it>

## Regole di ammissibilità

---



**Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**

Il FSE+ si articola in due componenti:

la **componente** in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»),

la **componente** Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»), da attuare in regime di gestione diretta e indiretta.

**Sostegno** generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente (volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) )

**Sostegno** del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m))

### Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente Obiettivi specifici (sostegno generale)



a) migliorare l'**accesso all'occupazione** e le **misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro**, in particolare i **giovani**, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i **disoccupati** di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché **delle persone inattive**, anche mediante la **promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale**;



b) **modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro** per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;



c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un **migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata**, anche attraverso l'accesso a servizi economici di **assistenza all'infanzia** e alle **persone non autosufficienti**;

### Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente Obiettivi specifici (sostegno generale)



d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un **ambiente di lavoro sano** e adeguato che tenga conto dei **rischi per la salute**;



e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di **istruzione e di formazione**, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere **l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali**, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;



f) promuovere la parità di accesso e di completamento **di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità**, in particolare per i gruppi svantaggiati, **dall'educazione e cura della prima infanzia**, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello **terziario e all'istruzione** e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

### Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente Obiettivi specifici (sostegno generale)



g) promuovere l'**apprendimento permanente**, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

h) **incentivare l'inclusione attiva**, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

i) promuovere l'**integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti**;

j) **promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom**;



k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che **promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona**, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di **protezione sociale**, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

l) **promuovere l'integrazione sociale** delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;

Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivi specifici (sostegno generale)

Articolo 16

Ammissibilità

**NON** sono ammissibili per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente i seguenti costi:

- a) l'acquisto di **terreni** e **beni immobili**, nonché di **infrastrutture**;
- a) l'acquisto di **mobili**, **attrezzature** e **veicoli**,  
tranne qualora tale acquisto:
- sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o
  - qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o
  - qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.



Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060

Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivi specifici (sostegno generale)

Articolo 16

Ammissibilità

**I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari** versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente **a condizione che** i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

**I costi diretti per il personale** sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

**Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico  
Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale**



m) contrastare la deprivazione materiale mediante la **fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base** alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico  
Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 21

Ammissibilità  
delle operazioni

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a **titolo gratuito**.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti **gratuitamente**.

Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico - contrastare la deprivazione materiale

Articolo 22

Ammissibilità  
delle operazioni

1. I **costi ammissibili** relativi al sostegno del FSE+ volto a **contrastare la deprivazione materiale** sono:



a) i costi per l'acquisto di **prodotti alimentari e/o assistenza materiale** di base, compresi i costi relativi al **trasporto** di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;



b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i **costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio**, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico - contrastare la deprivazione materiale

Articolo 22

Ammissibilità  
delle operazioni

I **costi ammissibili** relativi al sostegno del FSE+ volto a **contrastare la deprivazione materiale** sono:

- ✓ c) i **costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione** sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a);
- ✓ d) i costi di **raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione** delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e
- ✓ e) i costi **delle misure di accompagnamento** sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).

**Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico - contrastare la deprivazione materiale**

**Articolo 22**

**Ammissibilità  
delle operazioni**

2. I costi per l'**elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica** o altra forma e i costi operativi corrispondenti **sono ammissibili** nell'ambito dell'assistenza tecnica a **condizione:**
- che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, **o**
  - a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Una **riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a)**, dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base **non determina una riduzione** dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e).

**Componente del FSE+ in regime di gestione concorrente  
Obiettivo specifico - contrastare la deprivazione materiale**

**Articolo 22**

**Ammissibilità  
delle operazioni**

**NON** sono ammissibili i seguenti costi:




- a) interessi passivi;
- b) acquisto di infrastrutture; e
- c) costi di beni di seconda mano



**Regolamento (UE) 2021/1058  
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo  
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione**

definisce gli obiettivi  
specifici:



per il **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)** per quanto riguarda:

- l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e
- l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

per il Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

## Ambito d'intervento del FESR

Il FESR sostiene:

### Articolo 5



- a) **gli investimenti in infrastrutture;**
- b) **le attività per la ricerca** applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;
- c) **gli investimenti legati all'accesso ai servizi;**
- d) **gli investimenti produttivi in PMI** e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
- e) **attrezzature, software e attività immateriali;**
- f) **le attività di creazione di reti**, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;
- g) **l'informazione, la comunicazione e gli studi;** e
- h) **l'assistenza tecnica.**

## Ambito d'intervento del FESR

Il FESR **NON** sostiene:

### Articolo 7



- a) lo smantellamento o la costruzione di **centrali nucleari**;
- b) gli **investimenti** volti a conseguire la **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I** della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del **tabacco** e dei prodotti del tabacco;
- d) **un'impresa in difficoltà**, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

## Ambito d'intervento del FESR

Il FESR **NON** sostiene: e) **gli investimenti in infrastrutture aeroportuali**, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

### Articolo 7



- i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
- ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) **gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche**, eccetto:

- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
- ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

## Ambito d'intervento del FESR

Il FESR **NON** sostiene:

### Articolo 7



g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli **impianti di trattamento dei rifiuti residui**, eccetto:

- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
- ii) ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) gli **investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili**, eccetto alcuni casi specifici definiti dal regolamento;



**Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021  
che istituisce  
il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il  
regolamento (UE) 2017/1004**

### Priorità

Il **FEAMPA** contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca e della politica marittima dell'Unione. Esso persegue le seguenti priorità:



1) **promuovere la pesca sostenibile** e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;



2) **promuovere le attività di acquacoltura** sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;

3) **consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne** e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;

4) **rafforzare la governance internazionale degli oceani** e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi.



### Articolo 13

Il FEAMPA **NON** sostiene:



- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;

**Articolo 13**

Il FEAMPA **NON** sostiene:



- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2;

### Articolo 13

Il FEAMPA **NON** sostiene:



k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22;

l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18.



**Regolamento (ue) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021  
che istituisce il  
Fondo per una transizione giusta**

## Ambito d'intervento del JTF

Il JTF sostiene:

### Articolo 2



- a) **investimenti produttivi nelle PMI**, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;
- b) **investimenti nella creazione di nuove imprese**, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;
- c) **investimenti in attività di ricerca e innovazione**, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
- d) **investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili**, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- e) **gli investimenti nelle energie rinnovabili** in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;
- f) **investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile**, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture

## Ambito d'intervento del JTF

Il JTF sostiene:

### Articolo 8



- g) **ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento**, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;
- h) **investimenti nella digitalizzazione**, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;
- i) **investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi** e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;
- j) **investimenti per il potenziamento dell'economia circolare**, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

## Ambito d'intervento del JTF

Il JTF sostiene:

### Articolo 8



k) **sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;**

l) **assistenza nella ricerca di lavoro;**

m) **inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;**

n) **assistenza tecnica;**

o) **altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale**, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11.



## Ambito d'intervento del JTF

Il JTF sostiene:

### Articolo 8

Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite, sostenere investimenti produttivi in **imprese diverse dalle PMI**, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione.

Il JTF può inoltre sostenere gli **investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE**, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta



Il **JTF** **NON** sostiene:

### Articolo 9



- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ( 18), salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
- d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.



**REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 24 giugno 2021**

**recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

## Articolo 63

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a **regole nazionali**, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

### Programmazione 2014 - 2020

**Decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2018 n. 22**

*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.*

### Programmazione 2021 - 2027

**Decreto del Presidente della Repubblica**

**Regole nazionali  
in via di definizione**



### Articolo 63



### Periodo di ammissibilità

2. Le **spese** sono **ammissibili** al contributo dei fondi se sono state **sostenute da un beneficiario** o dal partner privato di un'operazione PPP e **pagate per l'attuazione di operazioni** tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il **1° gennaio 2021** se anteriore, e il **31 dicembre 2029**.

2. Expenditure shall be eligible for a contribution from the Funds if it has been incurred by a beneficiary or the private partner of a PPP operation and paid in implementing operations, between the date of submission of the programme to the Commission **or from 1 January 2021**, whichever date is earlier, and **31 December 2029**.

### Articolo 63

Le sovvenzioni:

**b) costi unitari;**

**c) somme forfettarie;**

**f) finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma **dell'articolo 95**.

### Periodo di ammissibilità



Per i **costi** rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le **azioni** che costituiscono la base per il rimborso **sono attuate** tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il **1° gennaio 2021** se anteriore, e il **31 dicembre 2029**.

For costs reimbursed pursuant to points (b), (c) and (f) of Article 53(1), the actions constituting the basis for reimbursement shall be carried out between the date of submission of the programme to the Commission or from **1 January 2021**, whichever is earlier, and **31 December 2029**.

### Articolo 63

Modifica del programma

**Periodo di ammissibilità**



7. Le **spese** che diventano ammissibili in seguito a una **modifica del programma** sono **ammissibili** dalla **data di presentazione della corrispondente domanda** alla Commissione.

Le **spese diventano ammissibili** in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è **aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento** di cui alla tabella 1 dell'allegato I.

Se un programma è modificato per dare risposta a una **catastrofe naturale**, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica **decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale**.

**Articolo 63**

**Operazioni avviate e non completate**

6. **Non** sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le **operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima** che sia stata presentata la **domanda di finanziamento** a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

«operazione completata»: un'operazione che:

- ✓ è stata **materialmente completata o pienamente attuata** e
- ✓ per la quale **tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari** e
- ✓ **il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;**

Articolo 63

4. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente **al di fuori di uno Stato membro**, come anche **al di fuori dell'Unione**, a **condizione** che essa **contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma**

Articolo 64

Costi non ammissibili

1. I seguenti costi **NON** sono ammissibili al contributo dei fondi:



- a) **gli interessi passivi**, a **eccezione** di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) **l'acquisto di terreni** per **un importo superiore al 10 %** delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
  - per i **siti in stato di degrado** e per quelli precedentemente adibiti a uso **industriale** che comprendono edifici, tale **limite è aumentato al 15 %**;
  - per **gli strumenti finanziari**, le percentuali indicate si applicano al **contributo** del programma versato al **destinatario finale** o, nel caso delle **garanzie**, all'importo del **prestito sottostante**;

La **lettera b)** del primo comma **non si applica** alle operazioni relative alla **conservazione dell'ambiente**.

Articolo 64

Costi non ammissibili

1. I seguenti costi **NON** sono ammissibili al contributo dei fondi:

c) **l'imposta sul valore aggiunto («IVA»)** **salvo**:

i) per le **operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa)**;



ii) per le operazioni il **cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa)** nei casi in cui **non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

iii) **gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari**;

se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari **combinati** con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, **l'IVA non è ammissibile** per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma **sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è **inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa)**;

iv) per i **fondi per piccoli progetti** e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

**Articolo 66**

**Delocalizzazione**



- Le **spese** a sostegno di una **delocalizzazione** **non** sono ammissibili al contributo dei fondi.
- Se un contributo dei fondi configura un **aiuto di Stato**, l'autorità di gestione si accerta che il **contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione**.

**Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni**

I **contributi in natura** sotto forma di forniture di:

- opere,
- beni,
- servizi,
- terreni e
- immobili

in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente

possono essere considerati ammissibili a **condizione**:



Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

I **contributi in natura** possono essere considerati ammissibili a **condizione** che :



- a) il **sostegno pubblico** non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il **valore** attribuito ai **contributi in natura** non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei **contributi in natura** possono essere **valutati e verificati** in modo indipendente;
- d) nel caso di **terreni o immobili**, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di **contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita**, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

**Il valore dei terreni o immobili**

- è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e
- non supera il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione.

**Articolo 67**

**Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni**

**Le spese di ammortamento**

per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture

possono essere considerati ammissibili a **condizione** che:

- a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a); (*costi effettivamente sostenuti*)
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

Le spese ammissibili di uno **strumento finanziario** sono costituite:

- dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure,
- nel caso di garanzie, dall'importo accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario,

e tale importo corrisponde:

- a) ai **pagamenti ai destinatari finali**, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) **alle risorse accantonate per i contratti di garanzia**, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai **pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio**, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58 (5);
- d) ai **pagamenti di commissioni di gestione** e al rimborso dei **costi di gestione** sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.



Stato  
membro

Lo Stato membro **restituisce** il contributo dei fondi a un'operazione che comporta **investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi**, se entro **cinque** anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a) **cessazione**

o **trasferimento** di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno; [Background - NUTS - Nomenclature of territorial units for statistics - Eurostat \(europa.eu\)](#)

b) **cambio di proprietà** di un'infrastruttura che procuri un **vantaggio indebito** a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c) **modifica sostanziale** che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di **comprometterne gli obiettivi originari**.



Stato  
membro

- Lo Stato membro può **ridurre il termine** definito al primo comma a **tre anni**, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle **PMI**.
- Il **rimborso** da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in **proporzione del periodo di non conformità**.
- Le **operazioni sostenute dal FSE+** restituiscono il sostegno se sono soggette **all'obbligo** di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.
- I paragrafi 1 e 2 dell'art. 65 **non** si applicano:
  - a contributi del programma a favore o da parte **di strumenti finanziari** oppure
  - a operazioni per le quali si verifichi la **cessazione di un'attività produttiva** a causa di un **fallimento non fraudolento**.

---

*Forme di sostegno da parte degli Stati Membri*



Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per **fornire ai beneficiari sostegno** sotto forma:

- di **sovvenzioni**,
- di **strumenti finanziari** o premi
- o una **combinazione** di tali modalità.

---

*Forme di sovvenzioni*



Le sovvenzioni possono assumere una delle forme seguenti

- a) rimborso dei **costi ammissibili effettivamente sostenuti** da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, **contributi in natura e ammortamenti**;
- b) **costi unitari**;
- c) **somme forfettarie**;
- d) **finanziamenti a tasso forfettario**;
- e) una **combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d)**, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) **finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un **rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95**.

## La rendicontazione

---

**La rendicontazione a costi reali**  
**Le opzioni semplificate di costo**



## **Rendicontazione**

è il processo di **consuntivazione** delle spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione dell'operazione.

### **finalità** dimostrare:

- lo stato di avanzamento amministrativo e finanziario del progetto (spesa effettivamente sostenuta);
- lo stato di avanzamento fisico del progetto;
- il rispetto dei requisiti e degli adempimenti per ottenere l'erogazione del finanziamento.

### **modalità**

- a costi reali effettivamente sostenuti;
- con forme di semplificazione dei costi

### **avvio**

presentazione da parte del Beneficiario all'Autorità di Gestione/Organismi Intermedi della **Domanda di Rimborso**, insieme al relativo corredo documentale, utilizzando le funzionalità dei sistemi informativi



## Art. 2 - DPR 22/2018 «Norma nazionale sull'ammissibilità delle spese» Programmazione 2014 2020-

### *Requisiti di ammissibilità della spesa*

- a) **pertinente ed imputabile ad un'operazione** selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) **effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata** da fatture quietanzate o giustificata da documentati contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di semplificazione dei costi;
- c) **sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese**, ossia nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023;



## Art. 2 - DPR 22/2018 «Norma nazionale sull'ammissibilità delle spese» Programmazione 2014 2020-

### *Requisiti di ammissibilità della spesa*

d) **tracciabile ovvero verificabile** attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo [...]. I pagamenti in contanti, inoltre, sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di Gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;

e) **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

---

*Rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti*



## ***Rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti***

il Beneficiario rendiconta i costi diretti e indiretti effettivamente **sostenuti** nell'esecuzione dell'operazione, attraverso la **presentazione di idonei giustificativi di spesa**.

Tali spese devono essere adeguatamente giustificate da **documentazione amministrativa e contabile** ed esposte **analiticamente** nella rendicontazione presentata dal Beneficiario.



## ***Rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti***

le spese sono giustificate attraverso la presentazione di tre tipologie di **documenti amministrativo-contabili**:

- provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad es. lettere di incarico, ordini di servizio, ordinativi di forniture, contratti, ecc.) nell'ambito dell'operazione cofinanziata;
- documenti che descrivono la prestazione, lavoro o fornitura (ad es. registri di presenza, relazioni sull'attività svolta, SAL, etc.);
- documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione, lavoro o fornitura (ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, note di debito, bonifici bancari o postali, F24 quietanzati, etc.).



## ***Rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti***

Al fine **di evitare il doppio finanziamento**, tutti i documenti di spesa devono consentire una diretta riconducibilità al progetto, anche riportando, in linea generale e ove pertinente, elementi quali:

- il titolo del progetto,
- la dicitura del Programma di riferimento,
- l'Asse/Priorità di riferimento,
- il CUP
- l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata e
- le ulteriori informazioni indicate dall'Autorità di Gestione.



## ***Rendicontazione a costi reali effettivamente sostenuti***

Per il riconoscimento in sede di verifiche di gestione, in generale, le spese devono:

- figurare **nell'elenco dei costi ammissibili** in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale in materia di ammissibilità della spesa, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalle Linee guida dell'Autorità di Gestione e dagli atti di ammissione a finanziamento delle singole operazioni;
- essere **strettamente connessi all'operazione approvata e realizzata**;
- essere **contenuti nei limiti degli importi** indicati nel piano finanziario approvato (o nell'eventuale rimodulazione autorizzata dall'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio);
- essere **conformi alle leggi contabili e fiscali** nazionali;
- essere sostenuti secondo i principi di economia e sana gestione finanziaria;
- essere **registrati nel sistema di contabilità/codificazione** contabile del Beneficiario;
- essere **comprovati da documentazione giustificativa**



---

*Forme di sostegno da parte degli Stati membri*

*Contributo fornito al beneficiario in base a costi unitari,  
somme forfettarie e tassi forfettari in conformità agli  
Articoli 53, 54; 55 e 56*

## Articolo 53

### Forme di sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti

- a) rimborso dei **costi ammissibili effettivamente sostenuti** da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, **contributi in natura e ammortamenti**;
- b) **costi unitari**;
- c) **somme forfettarie**;
- d) **finanziamenti a tasso forfettario**;
- e) una **combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d)**, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) **finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un **rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95**.

2. **Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR**, il contributo fornito al beneficiario dal **FESR, dal FSE+**, [dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI] **assume** la forma di:

- costi unitari,
- somme forfettarie o
- tassi forfettari,



ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

L'autorità di gestione, in deroga, può convenire di esentare dall'obbligo di cui a tale comma alcune **operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione**, previa approvazione del comitato di sorveglianza.

Inoltre le **indennità e gli stipendi versati ai partecipanti** possono essere rimborsati in base ai costi effettivamente sostenuti da un beneficiario .

# Casi in cui l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio *Forme di sovvenzioni*

## *Regolamento (UE) 2021/1060*

### *Art 53, paragrafo 2*

**novità**

2. Se il **costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR**, il contributo fornito al beneficiario dal **FESR**, dal **FSE+**, [...] **assume** la forma di:

- costi unitari,
- somme forfettarie o
- tassi forfettari,

ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

## *Regolamento 1303/2013*

### *Art. 67, paragrafo 2 bis*

Nel caso di operazioni o progetti **non** coperti dalla prima frase del paragrafo 4 (un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi)

e che ricevono sostegno **dal FESR e dall'FSE**, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile **per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR** assumono la forma di:  
tabelle standard di costi unitari,  
somme forfettarie o  
tassi forfettari,

fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di **aiuti di Stato** che non costituiscono aiuti de minimis.

*Forme di sostegno da parte degli Stati membri*

*Contributo fornito al beneficiario in base a costi unitari*

## Costi unitari - Tabelle standard di costi unitari

**La totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione**

**sarà  
calcolata**

sulla base di

attività, risorse,  
realizzazioni o  
risultati  
**quantificati**



costi unitari  
**predeterminati**



Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile **definire**:

- **quantità legate a un'attività e**
- **tabelle standard di costi unitari.**

Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a **quantità facilmente identificabili.**

**2021/C 200/01 Comunicazione della Commissione — 27 maggio 2021**  
**Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) — Versione riveduta**

**Costi unitari possono essere basati**



---

*Forme di sostegno da parte degli Stati membri*

*Contributo fornito al beneficiario in base somme  
forfettarie*

**2021/C 200/01 Comunicazione della Commissione — 27 maggio 2021**  
**Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) — Versione riveduta**

## Somme forfettarie

la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto

sarà calcolata

sulla base di

un **importo forfettario** predeterminato debitamente giustificato dall'autorità di gestione

che è versato

se le attività predefinite e/o le realizzazioni **sono completate**

In alcuni casi le autorità di gestione potrebbero essere restie ad utilizzare somme forfettarie in quanto:

- è necessario considerare il conseguimento o meno del risultato e
- il pagamento o mancato pagamento è in funzione del pieno conseguimento del risultato.

Tuttavia come misura di attenuazione è possibile includere pagamenti scaglionati connessi al conseguimento di determinati target

## Somme forfettarie

- L'Autorità di Gestione può procedere al **riconoscimento della sovvenzione** sulla base delle **attività o dei risultati raggiunti**, in accordo con l'importo stabilito in anticipo.
- Le **modalità per il riconoscimento** sono **predeterminate** dall'Autorità di gestione nei propri atti programmatori/dispositivi di attuazione/avvisi pubblici o atti di concessione della sovvenzione.
- Il riconoscimento della spesa avviene a seguito della **dimostrazione** da parte del beneficiario **del risultato effettivamente raggiunto**, attraverso la presentazione di apposita documentazione.
- Gli importi dichiarati dai beneficiari possono essere certificati alla Commissione Europea per la parte corrispondente ai risultati effettivamente raggiunti tenuto conto delle condizioni previste nei dispositivi dell'Autorità di Gestione o al più tardi negli atti di concessione della sovvenzione.

---

*Forme di sostegno da parte degli Stati membri*

*Contributo fornito al beneficiario in base tassi forfettari*

## Finanziamenti a tasso forfettario

**Categorie specifiche di costi ammissibili** che sono chiaramente individuate in anticipo

**sono  
calcolate**

mediante applicazione di una **percentuale**, stabilita ex ante, per una o più categorie diverse di costi ammissibili

I tassi forfettari sono particolarmente indicati per costi che sono piuttosto contenuti e la cui verifica risulta onerosa.

Quando utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario **l'autorità di gestione deve definire le categorie dei costi ammissibili.**

## Finanziamenti a tasso forfettario

### Tre tipi di categorie di costi ammissibili

**Tipo 1:** categorie di costi ammissibili (es. costi diretti) in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;

**Tipo 2:** categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario; (es. costi indiretti).

**Tipo 3:** se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Quando si utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario:

- **l'autorità di gestione deve definire le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo;**
- **qualsiasi categoria di costo è chiaramente inclusa in uno solo dei tre tipi;**
- non ci sono restrizioni alle categorie di costi ammissibili che possono essere utilizzate per i finanziamenti a tasso forfettario;

Ad esempio in un sistema in cui esistono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), si potrebbero considerare costi indiretti tutti i costi ammissibili che non sono costi diretti ammissibili.

## Finanziamenti a tasso forfettario definiti a livello legislativo

### **Regolamento (UE) 2021/1060**

- Articolo 54 - Finanziamento a tasso forfettario dei **costi indiretti** in materia di sovvenzioni;**
- Articolo 55 - **Costi diretti per il personale** in materia di sovvenzioni**
- Articolo 56 - Finanziamento a tasso forfettario dei **costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale** in materia di sovvenzioni**

### **Regolamento 1303/2013**

- Articolo 68 - Finanziamento a tasso forfettario dei **costi indiretti** in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile [fatta eccezione per la lettera a) quando non è disponibile un metodo nazionale per operazioni analoghe];**
- Articolo 68 bis - **Costi per il personale** in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile**
- Articolo 68 ter - Finanziamento a tasso forfettario dei **costi diversi dai costi per il personale****

La maggioranza di tali sistemi può essere utilizzata senza che vi sia un obbligo per l'autorità di gestione di stabilire un metodo di calcolo per determinare il tasso applicabile.

## Finanziamenti a tasso forfettario definiti a livello legislativo

### Regolamento 2021/1060

- Articolo 54
- Articolo 55
- Articolo 56

### Regolamento 1303/2013

- Articolo 68
- Articolo 68 bis
- Articolo 68 ter

A norma di tali disposizioni è applicato un **tasso forfettario a una determinata categoria di costi:**

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| • costi diretti                                    | % |   | <b>per calcolare altre categorie di costi:</b> |
| • costi diretti diversi dai costi per il personale | % |   | • costi indiretti                              |
| • costi diretti per il personale                   | % |  | • costi diretti per il personale               |
|  |   |  | • costi ammissibili residui di un'operazione   |

Per poter utilizzare uno qualsiasi dei sistemi sopra descritti l'autorità di gestione deve definire le categorie di costi coperti dal tasso forfettario, ossia i **costi diretti e indiretti** e i **costi diretti per il personale**

Tasso forfettario per coprire i **costi indiretti** di un'operazione

novità

Fino al  
7 %

dei costi diretti ammissibili

**«off-the-shelf»**

Non è richiesto il calcolo

Fino al  
15 %

dei costi diretti ammissibili per il personale

**«off-the-shelf»**

Non è richiesto il calcolo

Fino al  
25 %

dei costi diretti ammissibili

**è richiesto il calcolo**

## Tasso forfettario per coprire i **costi indiretti** di un'operazione

### Art. 54 Regolamento (UE) 2021/1060

- I **costi indiretti**, derivanti dall'esecuzione di un'operazione, possono essere calcolati forfettariamente:

**Fino al 25 % dei costi diretti ammissibili**

*A condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario*

**Fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale**

*Senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile*

**Fino al 7% dei costi diretti ammissibili**

*Senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile*

**novità**

### Art. 68 Regolamento 1303/2013

- I **costi indiretti**, derivanti dall'esecuzione di un'operazione, possono essere calcolati forfettariamente:

**Fino al 25 % dei costi diretti ammissibili**

*A condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario*

**Fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale**

*Senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile*

**Un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili**

*Basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario*

Calcolo dei costi diretti per il personale

Tasso  
forfettario

Fino al  
20 %

dei costi **diretti** dell'operazione  
diversi dai costi diretti per il  
personale

«off-the-shelf»

Non è richiesto il calcolo

se i costi diretti dell'operazione **non**  
comprendano appalti pubblici di **lavori** o  
di **forniture** o **servizi** di valore **superiore**  
alle soglie comunitarie

**è richiesto il calcolo**

se i costi diretti dell'operazione  
**comprendano** appalti pubblici di **lavori** o  
di **forniture** o **servizi** di valore **superiore**  
alle soglie comunitarie

Modalità  
Calcolo:  
Art. 53 (3)

### Calcolo dei costi diretti per il personale

#### Art. 55(1) Regolamento (UE) 2021/1060

I **costi diretti per il personale** di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al **20 %** dei **costi diretti** di tale operazione **diversi dai costi diretti per il personale**,

**senza** che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un **calcolo** per determinare il tasso applicabile, a condizione che i **costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici** di **lavori** o di **forniture** o **servizi** il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 49) o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

#### Art. 68 bis (1) Regolamento 1303/2013

I **costi diretti per il personale** di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al **20 %** dei **costi diretti** di tale operazione **diversi dai costi per il personale**.

Gli Stati membri **non sono tenuti** a eseguire un **calcolo** per determinare il tasso applicabile, purché i **costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori** di valore **superiore** alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

**Calcolo dei costi diretti per il personale**

**Tariffa  
oraria**

ultimo costo annuo lavorativo lordo documentato/ 1720

ultimo costo mensile lavorativo lordo documentato/  
media ore lavorate mensili della persona interessata

Il **totale delle ore dichiarate** per persona per un dato anno o mese **NON** può superare il **numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria**.

### Calcolo dei costi diretti per il personale

#### Art. 55(2) Regolamento (UE) 2021/1060

2. Al fine di determinare i **costi diretti per il personale** si può calcolare una **tariffa oraria** in uno dei modi seguenti:

- a) **dividendo** i più **recenti costi del lavoro lordi** documentati per il personale, se **annui**, per **1 720 ore** nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) **dividendo** i più **recenti costi del lavoro lordi** documentati per il personale, se **mensili**, per **la media delle ore lavorate mensili della persona interessata** in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).



3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il **totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera** il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

#### Art. 68 bis (2) Regolamento 1303/2013

2. Ai fini della determinazione **dei costi per il personale**, una **tariffa oraria** può essere calcolata **dividendo per 1 720 ore** i più **recenti costi annui lordi per l'impiego** documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il **numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera** il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria



### Tasso forfettario per i costi ammissibili diversi dai costi di personale diretto (i costi ammissibili residui di un'operazione)

**Tasso  
forfettario**

**Fino al  
40 %**

**dei costi diretti ammissibili per  
il personale**

**«off-the-shelf»**  
Non è richiesto il  
calcolo



Il tasso forfettario di cui all'art. 56 **NON** si applica ai costi per il personale calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale.

### **Tasso forfettario per i costi ammissibili diversi dai costi di personale diretto (i costi ammissibili residui di un'operazione)**

#### **Art. 56 Regolamento (UE) 2021/1060**

1. Un tasso forfettario fino al **40 %** dei **costi diretti ammissibili per il personale** può essere utilizzato per coprire i **costi ammissibili residui di un'operazione**. **Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.**
2. Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti **sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi** nel tasso forfettario.
3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 **non** si applica ai **costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 55, paragrafo 1.**

#### **Art. 68 ter Regolamento 1303/2013**

1. Un tasso forfettario fino al **40 %** dei **costi diretti ammissibili per il personale** può essere utilizzato per coprire i **costi ammissibili residui di un'operazione** senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di **eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile**. Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le **retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi** nel tasso forfettario.
2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 **non** è applicato ai **costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.**

### Regolamento (UE) 2021/1060

#### Art 53 – Art. 55(1)

novità

Nel periodo 2021-2027,

- per le operazioni interamente appaltate **non è esclusa** la possibilità di utilizzo delle opzioni semplificate;
- Laddove i costi diretti del progetto includano appalti di **lavori** pubblici o appalti di **forniture** o **servizi**, che superano in valore le soglie stabilite nelle direttive degli appalti, **si limita** la possibilità di utilizzare il tasso forfettario standard (senza metodologia) fino al 20 % previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, dell'RDC per calcolare i costi diretti del personale di tale operazione.

### Regolamento 1303/2013

#### Art. 67, paragrafo 4 e Art. 68 bis (1)

- Laddove un'operazione è **attuata esclusivamente tramite appalti di lavori, beni o servizi**, **non è** possibile ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi. Tuttavia, conformemente all'articolo **67, paragrafo 4, seconda frase**, laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione **sia limitato a determinate categorie di costi**, le opzioni semplificate in materia di costi sono applicabili «all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione»;
- I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri **non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile**, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di **lavori** di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE

**Metodi per la determinazione delle OCS** ((b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario):

a) metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

a) progetti di bilancio

b) OCS applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

c) OCS applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

a) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi. «**Pronte all'uso**» («*off-the-shelf*»)

### Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

#### Metodo di calcolo giusto

Il **calcolo** deve essere **ragionevole**, ossia deve essere basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo. L'autorità di gestione deve essere in grado di spiegare e motivare le proprie scelte.

#### Metodo di calcolo equo

**non favorisce alcuni beneficiari o alcune operazioni a discapito di altri/altre.** Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, della somma forfettaria o del tasso forfettario deve garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni. Eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni.

#### Metodo di calcolo verificabile

La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie dovrebbe basarsi su **prove documentali verificabili**.  
L'autorità di gestione deve essere in grado di dimostrare la base su cui è stata stabilita l'opzione semplificata in materia di costi

Dovrebbero essere **documentari** come minimo:

- la **descrizione del metodo di calcolo**, comprese le principali fasi del calcolo stesso;
- le **fonti dei dati** usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;
- il **calcolo** stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi.

### **Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**

basato:

- i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

#### I dati statistici

possono provenire da uffici statistici nazionali, da EUROSTAT o da altre fonti affidabili. Un'altra fonte di dati statistici comunemente utilizzata è costituita dall'analisi statistica di dati storici (relativi a progetti o operazioni finanziati da un fondo SIE o da fonti diverse).

#### Altre informazioni obiettive

- indagini, ricerche di mercato ecc. (necessità di garantire una documentazione adeguata)
- tassi di rimborso utilizzati per le spese di viaggio negli Stati membri
- tariffe fissate a livello nazionale/regionale (ad esempio prezzo dei pasti scolastici)
- tariffe orarie fissate nell'ambito di un contratto nazionale di lavoro
- dati sulla remunerazione di una prestazione di lavoro equivalente.

#### Valutazioni di esperti:

si baseranno su una specifica serie di criteri e/o di competenze acquisite in uno specifico ambito del sapere, in un determinato ambito applicativo o merceologico, in una particolare disciplina o in un particolare settore ecc. Devono essere opportunamente documentate e riguardare le specifiche circostanze di ciascun caso. Il regolamento non definisce le valutazioni di esperti. Sarà compito delle autorità di gestione precisare i requisiti che una valutazione di esperti deve soddisfare e garantire l'assenza di conflitti di interesse.

### **Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**

basato:

- i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

Dati storici  
verificati dei  
singoli  
beneficiari

Questo metodo si basa sulla **raccolta, presso il beneficiario, dei dati contabili** del passato relativi ai **costi effettivamente sostenuti per le categorie di costi ammissibili coperti dall'opzione semplificata** in materia di costi definita. Ciò **presuppone**, in realtà, l'esistenza, a livello del beneficiario, di un **sistema contabile analitico e implica che eventuali spese non ammissibili siano escluse dai calcoli** effettuati per le opzioni semplificate in materia di costi.

Questo metodo dovrebbe descrivere:

- le **categorie di costi coperti**;
- il **metodo di calcolo usato**;
- la lunghezza delle serie da ottenere: si dovrebbero ottenere **dati contabili relativi a un periodo di almeno tre anni** in modo da individuare potenziali circostanze eccezionali;
- l'importo di riferimento da applicarsi, ad esempio i **costi medi nel periodo di riferimento** o i costi registrati negli ultimi anni;
- gli **eventuali adeguamenti** necessari per aggiornare l'importo di riferimento. L'adeguamento può essere applicato per aggiornare i costi degli esercizi precedenti ai prezzi correnti.

### **Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**

basato:

- i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

Applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari

**Le consuete prassi contabili sono** quelle che il beneficiario utilizza per la contabilizzazione di tutte le sue consuete attività e finanze quotidiane (comprese quelle non collegate al sostegno dell'UE). Questi metodi devono essere conformi alle norme e ai principi contabili nazionali.

Un **metodo contabile NON è «consueto»** se è stato messo a punto per una determinata operazione o un determinato insieme di operazioni, ad esempio quelle che beneficiano del sostegno UE, ed è diverso dal metodo o dai metodi contabili utilizzati in altri casi.

Pertanto per garantire la parità di trattamento dei beneficiari e far sì che la sovvenzione non copra costi non ammissibili, il **documento che specifica le condizioni per il sostegno** e autorizza i beneficiari a usare le proprie prassi contabili deve fissare condizioni minime. Tali **condizioni minime** mirano a garantire che le prassi contabili si traducano, nella teoria e nella pratica, in un sistema giusto ed equo. Ciò implica l'esistenza, a livello del beneficiario, **di un sistema di contabilità analitica accettabile**; presuppone inoltre **l'esclusione di ogni spesa non ammissibile dal calcolo**.

L'autorità di gestione può utilizzare un progetto di bilancio per stabilire costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari per il rimborso ai beneficiari.

### **Progetto di bilancio**

**Deve essere redatto caso per caso**

Deve essere **approvati ex ante dall'organismo** che seleziona l'operazione, **ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;**

Il progetto di bilancio sarà **utilizzato per calcolare le opzioni semplificate** in materia di costi specificamente legate all'operazione o al progetto in questione.

Il documento che contiene il bilancio deve essere conservato in archivio dall'autorità di gestione come documento giustificativo delle opzioni semplificate in materia di costi utilizzate.

La verifica di gestione dell'operazione o del progetto si **baserà soltanto sul tipo di opzioni semplificate in materia di costi applicato e non sul bilancio stesso.**

### ***Metodologie di calcolo dei tasso forfettario per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'unione***

#### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013 (Horizon 2020)**

Tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi. (art. 29, paragrafo 1, del regolamento – UE– n. 1290/2013 )

#### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018**

operazioni analoghe a quelle eseguite nell'ambito del programma LIFE che potrebbero fare ricorso al tasso forfettario del 7 % dei costi diretti di cui all'Art. 181, del regolamento - UE, Euratom - n. 1046/2018)

Come si **calcolano** i costi ammissibili?

**conformemente  
metodo predefinito  
che si basa**

- sulle realizzazioni
- sui risultati o
- su altri costi chiaramente individuati in anticipo

**con riferimento a  
un importo per  
unità**

**applicazione di una  
percentuale**

# Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

## VANTAGGI

- non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi;
- si riducono notevolmente gli oneri amministrativi;
- le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi SIE possono concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici, in quanto la raccolta e la verifica dei documenti (finanziari) comporta un minor dispendio di risorse.

- **Il beneficiario:**

- **Non ha bisogno di certificare il costo reale** alla base dei servizi forniti
- Deve **certificare** solamente il **progresso/completamento fisico dell'operazione o i risultati raggiunti**:
  - tenendo traccia delle attività svolte (es. registro, time-sheet, output di servizio, etc)
  - producendo un documento contabile relativo all'attività svolta


### SVANTAGGIO

Se la **metodologia di calcolo non è affidabile/verificabile**,  
**l'intero costo dell'operazione diventa non ammissibile**



## Il fascicolo elettronico dell'operazione

---



- Al fine di assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti, la Commissione europea ha definito i requisiti minimi delle piste di controllo, che operativamente attengono al mantenimento di strumenti e procedure di archiviazione, anche su supporti elettronici, dei documenti riguardanti le operazioni finanziate, da conservare.
- Le AdG e le AdC debbono promuovere lo sviluppo di un **sistema informativo gestionale**, per la contabilità, la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni del PO. Tali sistemi devono essere in grado di supportare le diverse attività di propria competenza, assicurando tempestività, certezza e tracciabilità di tutti gli atti e le operazioni attivate dai centri operativi di spesa e dagli OI laddove previsti.
- Il sistema informatizzato deve consentire di registrare i dati finanziari, contabili e fisici per ciascuna operazione; questo sarà lo strumento di ausilio per la predisposizione delle richieste di rimborso alla Commissione europea, per la preparazione e certificazione dei conti annuali oltre che per le attività di monitoraggio e per la predisposizione delle relazioni di sorveglianza del PO.
- Anche il principio di contabilità separata è assicurato mediante i Sistemi Informativi, all'interno dei quali sono contabilizzati i dati finanziari e sui quali possono operare (con funzionalità distinte a seconda delle competenze) i diversi attori che intervengono nella gestione e nel controllo dei Programmi.
- Anche i Beneficiari sono tenuti a registrare i dati di avanzamento finanziario tramite il sistema informativo e, per ciascun progetto, verranno rilevati i dati specifici relativi ad ogni contratto e atto giustificativo.

---

## *Pista di controllo*



## Riferimenti normativi

**Articolo 69**  
**Responsabilità**  
**degli Stati membri**




### Paragrafo 6.

«Gli Stati membri dispongono di **sistemi e procedure** atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la **pista di controllo**, di cui **all'allegato XIII**, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.»

**Allegato XIII**



**Elementi per la pista di controllo**



**Articolo 82**  
**Disponibilità dei**  
**documenti**



«1. [...] **l'autorità di gestione garantisce** che tutti i **documenti giustificativi** riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano **conservati al livello opportuno** per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.»





### Riferimenti normativi

Articolo 69  
e-Cohesion



#### Paragrafo 8.

«Gli Stati membri garantiscono che tutti gli **scambi di informazioni** tra i **beneficiari** e le **autorità del programma** siano effettuati mediante **sistemi elettronici** per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV»



consente di creare e mantenere adeguate **piste di controllo elettroniche**, che soddisfano i requisiti pertinenti sulla disponibilità dei documenti:

- articolo 69, paragrafo 6;
- Articolo 82 e;
- allegato XIII.

# ***Pista di controllo per le sovvenzioni***

## ***ALLEGATO XIII – SEZIONE I***

Elementi **obbligatori**  
della pista di  
controllo per le  
sovvenzioni  
che assumono le  
forme di cui  
all'articolo 53,  
paragrafo 1, lettere  
da a) a e):

1. la documentazione che consente la **verifica dell'applicazione dei criteri di selezione** da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera **procedura di selezione** e di **approvazione delle operazioni**;

2. il documento (**convenzione di sovvenzione o equivalente**) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3. le **registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario**, quali registrate nel **sistema elettronico** dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4. la documentazione delle **verifiche** relative ai **requisiti di non delocalizzazione e di stabilità** di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);

5. la **prova** di **pagamento del contributo pubblico al beneficiario** e della **data** in cui è stato effettuato il pagamento;

Elementi **obbligatori**  
della pista di  
controllo per le  
sovvenzioni  
che assumono le  
forme di cui  
all'articolo 53,  
paragrafo 1, lettere  
da a) a e):

**6. la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;**

**7. le informazioni sugli audit effettuati;**

**8. la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;**

**9. la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;**

**10. i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;**

Elementi **obbligatori**  
della pista di controllo  
per le sovvenzioni  
che assumono le  
forme di cui  
all'articolo 53,  
paragrafo 1, lettere  
da a) a e):

**11.** la **documentazione** relativa alle **rettifiche finanziarie** e alle **detrazioni** relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;

**12.** per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) (*rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti [...], contributi in natura e ammortamenti*),

- **le fatture** (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e
- **la prova del loro pagamento** da parte del beneficiario
- **nonché registrazioni contabili** del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;

Elementi  
**obbligatorî** della  
pista di controllo  
per le sovvenzioni  
che assumono le  
forme di cui  
all'articolo 53,  
paragrafo 1,  
lettere da a) a e):

**13.** per le **sovvenzioni** che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, **lettere b), c) e d),** (**b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario**),

- se del caso i documenti che giustificano il **metodo di determinazione** dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi;
- le **categorie di costi** che costituiscono la **base di calcolo**;
- i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso;
- l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le **condizioni per il sostegno**;
- la documentazione sui **costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria**;
- qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi **sulla base di metodi esistenti**, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.



**Grazie per l'attenzione!**



***tutor.sportelloPA@exaconsulting.it***